

Allegati alla delibera n. 07/108  
del 25 marzo 1990

All. 1

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA  
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RIGUARDANTI I TERMINI E GLI UFFICI  
RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI  
COMPETENZA DELL'ORDINE**

**ART. 1**

**Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti di competenza dell'Ordine sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

I procedimenti di cui sopra devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.

Per i procedimenti non contemplati nelle allegate tabelle, il termine di conclusione è quello previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, quello di 30 gg. di cui all'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

**ART. 2**

**Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti**

Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'ufficio abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell'Ordine della richiesta o della proposta.

Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

La domanda deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dai Regolamenti per l'adozione del provvedimento.

Ove la domanda o la documentazione prodotta per l'adozione del provvedimento risultino irregolari o incomplete se ne dà comunicazione a colui che presentato l'istanza indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza entro il termine appositamente previsto nelle tabelle allegate, in relazione al tipo di procedimento o in mancanza nel termine di 30 giorni.

In questi casi la nuova decorrenza parte dal ricevimento della documentazione o della domanda regolarizzata o completa.

Restano salvi le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La data di timbratura e protocollo della domanda e dei documenti costituisce data di ricevimento degli stessi. A richiesta degli interessati è rilasciata fotocopia oppure una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

### ART. 3

#### Comunicazione dell'inizio del procedimento

Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità gli uffici danno comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

La comunicazione dell'avvio del procedimento deve indicare ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'oggetto, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

**ART. 4**  
**Partecipazione al procedimento**

Coloro che hanno il titolo a partecipare al procedimento o nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti o ai quali possa derivare qualche pregiudizio possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso.

La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

**ART. 5**  
**Termine finale del procedimento**

I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero alla data in cui il dirigente deve trasmettere gli atti al Consiglio direttivo. Essi costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Ordine dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

Ove nel corso del procedimento talune fasi siano di competenza di altri servizi dell'Ente il termine del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessario per l'espletamento delle fasi stesse.

Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Quando la Legge prevede che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Ordine deve adottare la propria determinazione.

**ART. 6****Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e  
di ogni altro adempimento procedimentale**

Per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale deve intendersi l'unità organica competente, indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Il responsabile del procedimento è il dirigente o in caso di mancanza della figura professionale del dirigente in riferimento al dipendente incaricato.

**ART. 7****Integrazione e modificazione del presente Regolamento**

I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

Con le medesime procedure relative all'approvazione del presente regolamento, gli Ordini procedono alle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.

**ART. 8****Pubblicazione**

Il presente regolamento è portato a conoscenza di tutti gli iscritti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ordine o invio di apposita lettera circolare.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORDINI

PROCEDIMENTO	NORME DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE	OSSERVAZIONI
Iscrizione all'Albo	Art. 8 - 9 DLCPS 233/46 Art. 8 DPR 221/50	Dirigente dello specifico settore (ove esista) ovvero impiegato espressamente indicato	- 60 gg. per completare l'istruttoria procedimentale e per trasmettere gli atti al Consiglio direttivo - 3 mesi per l'adozione della delibera consiliare	Il termine di tre mesi è sancito dall'art. 8 del DPR 5 aprile 1950, n. 221
Cancellazione dall'Albo	Art. 11 DLCPS 233/46	Dirigente dello specifico settore (ove esista) ovvero impiegato espressamente indicato	- 60 gg. per completare l'istruttoria procedimentale e per trasmettere gli atti al Consiglio direttivo - 90 gg. per l'adozione della delibera consiliare	
Nulla osta per trasferimento da Albo ad Albo	Art. 10 DPR 221/50	Dirigente dello specifico settore (ove esista) ovvero impiegato espressamente indicato	- 60 gg. per completare l'istruttoria procedimentale e per trasmettere gli atti al Consiglio direttivo - 90 gg. per l'adozione della delibera consiliare	
Designazione dei rappresentanti dell'Ordine	Art. 3 - lett. c) DLCPS 233/46	Dirigente dello specifico settore (ove esista) ovvero impiegato espressamente indicato	- 15 gg. per completare l'istruttoria procedimentale e trasmettere gli atti alle Commissioni - 30 gg. per adottare la deliberazione	Dopo l'emissione della Legge 409/85 la competenza per le designazioni di cui trattasi è della Commissione medica o odontoiatrica

PROCEDIMENTO	NORME DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE	OSSERVAZIONI
Conciliazione delle controversie	Art. 3 lett. g) DLCPS 233/46	Dirigente dello specifico settore (ove esista) ovvero impiegato espressamente indicato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 gg. per completare l'istruttoria procedimentale e trasmettere gli atti alla Commissione per la conciliazione o il parere.</li> <li>- 90 gg. per la conciliazione o per il parere da rilasciare con deliberazione</li> </ul>	Dopo l'emanazione della Legge 409/85 la competenza per la conciliazione delle controversie è della Commissione medica o odontoiatrica
Apertura del procedimento disciplinare	Art. 3 lett. f) DLCPS 233/46 Art. 39 - DPR 221/50	Non può individuarsi un responsabile del procedimento. Gli atti, anche quelli istruttori, sono di competenza del Presidente della rispettiva Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 gg. per completare l'istruttoria procedimentale e trasmettere gli atti alla Commissione competente</li> <li>- 90 gg. per l'adozione della deliberazione di apertura o di archiviazione del procedimento</li> </ul>	Dopo l'emanazione della Legge 409/85 la competenza è della Commissione medica o odontoiatrica
Decisione del procedimento disciplinare	Art. 3 lett. f) DLCPS 233/46 Art. 39 - DPR 221/50	Non può individuarsi un responsabile del procedimento. Gli atti, anche quelli istruttori, sono di competenza del Presidente della rispettiva Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 gg. dall'adozione della delibera di apertura del procedimento disciplinare per completare l'istruttoria procedimentale e trasmettere gli atti alla Commissione competente</li> <li>- 90 gg. per l'adozione della decisione</li> </ul>	Ai sensi dell'art. 39 lett. b) del DPR 221/50 l'interessato ha 20 gg. di tempo prorogabili a sua richiesta per prendere visione degli atti relativi al giudizio

PROCEDIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE	OSSERVAZIONI
Sospensione di diritto dall'esercizio della professione	Art. 43 DPR 221/50	Dirigente dello specifico settore (ove esista) ovvero impiegato espressamente indicato	Trattandosi di sospensione automatica non esiste necessità di istruttoria procedimentale, quindi, il termine di 30 gg. si riferisce alla deliberazione del Consiglio direttivo.	
Rilascio nulla osta per pubblicità in materia sanitaria e trasmissione al Sindaco	Art. 2 Legge 5 febbraio 1992 n. 175	Dirigente dello specifico settore (ove esista) ovvero impiegato espressamente indicato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 g. per completare l'istruttoria procedimentale</li> <li>- 30 gg. per il rilascio del nulla osta e la trasmissione della richiesta al Sindaco competente per territorio</li> </ul>	L'Art. 2, comma 7 della Legge 175/92 prescrive all'Ordine di trasmettere la domanda al Sindaco con il proprio nulla osta entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda